

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

DEL COMUNE DI TRIESTE

APPROVATO CON

Deliberazione consiliare n. 117 del 21.12.2000

MODIFICATO CON

Deliberazione consiliare n. 06 del 02.02.2005

Deliberazione consiliare n. 96 del 20.12.2005

Deliberazione consiliare n. 97 del 20.12.2005

Deliberazione consiliare n. 98 del 20.12.2005

Deliberazione consiliare n. 26 del 20.02.2006

Deliberazione consiliare n. 40 del 27.03.2006

Deliberazione consiliare n. 12 del 14.02.2008

Deliberazione consiliare n. 24 del 30.03.2009

Deliberazione consiliare n. 23 del 16.04.2012

Deliberazione consiliare n. 34 del 28.04.2016

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Principi generali

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3 Statuto del contribuente

Articolo 4 Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 5 Certezza delle norme

Articolo 6 Pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 7 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

Articolo 8 Avviso bonario

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 9 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 10 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

Articolo 11 Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

Articolo 12 Servizio assistenza del contribuente

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 13 Oggetto

Articolo 14 Cause ostative

Articolo 15 Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

Articolo 16 Regolarizzazione di altre violazioni

Articolo 17 Procedura

Articolo 18 Errore scusabile

Articolo 19 Cause di non punibilità

Articolo 20 Rinvio

CAPO QUARTO

INTERPELLO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 21 Diritto d'interpello

Articolo 22 Competente all'interpello

Articolo 23 Il reclamo e la mediazione nel contenzioso tributario

Articolo 24 Effetti

Articolo 25 Competenza

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 26 Oggetto

Articolo 27 Compensazione verticale

Articolo 28 Compensazione orizzontale

Articolo 29 Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Articolo 30 Conto corrente del contribuente

CAPO SESTO

TERMINI E INTERESSI

Articolo 31 Termini di accertamento, liquidazione, rimborso

Articolo 32 Misura degli interessi moratori ed importo minimo

CAPO SETTIMO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 33 Applicazione (Oggetto), ambito e competenza

Articolo 34 Ambito dell'adesione

Articolo 35 Effetti della definizione

Articolo 36 Responsabile del procedimento

Articolo 37 Attivazione della procedura su iniziativa del Comune

Articolo 38 Richiesta di rinvio del contraddittorio e mancata comparizione del contribuente

Articolo 39 Procedura di adesione con contraddittorio

Articolo 40 Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

Articolo 41 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

Articolo 42 Modalità di pagamento

Articolo 43 Perfezionamento dell'adesione

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 44 Soggetto gestore delle entrate

Articolo 45 Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

Articolo 46 Entrate patrimoniali

Articolo 47 Riscossione coattiva

Articolo 48 Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti

Articolo 49 Rateazione dei debiti non assolti

Articolo 50 Controlli ed accertamento

Articolo 50 bis Compensi incentivanti e potenziamento Uffici tributi

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO PRIMO

NORME SOSTANZIALI

Articolo 51 Oggetto

Articolo 52 Limite alle esenzioni

Articolo 52 bis Agevolazioni in favore delle Onlus

Articolo 53 Pertinenze

Articolo 54 Abitazioni principali

Articolo 54 bis Maggiore detrazione

Articolo 55 Inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati

Articolo 56 Interventi di recupero edilizio

Articolo 57 Disposizioni per la determinazione del valore delle aree fabbricabili

CAPO SECONDO

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE

Articolo 58 Comunicazione

Articolo 59 Soggetti obbligati alla dichiarazione

Articolo 60 Contenuto, termini e modi della dichiarazione

Articolo 61 Controlli

Articolo 62 Sanzioni

Articolo 63 Rinvio

Articolo 64 Norma transitoria

CAPO TERZO

NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE

Articolo 65 Differimento dei termini per decesso del proprietario

Articolo 66 Eredità giacente

PARTE QUINTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO PRIMO

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 67 Prima applicazione del regolamento

CAPO SECONDO

NORME FINALI

Articolo 68 Entrata in vigore

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Trieste.
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 – Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

PARTE SECONDA
ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3 – Statuto del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 5 – Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

Articolo 7 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:

- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;
- viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 12.

Articolo 8 - Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO SECONDO RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 9 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di *vademecum* informativi sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 in materia di interpello.

Articolo 10 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpellato, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 11 – Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. Il soggetto gestore delle entrate comunali riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

Articolo 12 – Servizio assistenza del contribuente.

1. Il soggetto gestore delle entrate organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.

2. Il servizio è gratuito e si realizza:

- in uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, perlomeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali,
- in uno sportello informativo telefonico,
- in un sistema informativo su reti telematiche.

3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.

4. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

6. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il soggetto gestore riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal soggetto gestore, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello, sole se ricevute dall'ente gestore entro 60 giorni.

7. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal soggetto gestore delle entrate, della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.

8. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici, od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

CAPO TERZO RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 13 – Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 14 - Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 15 – Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del D. L.vo 472/97 nel testo vigente.

Articolo 16 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del D. L.vo 472/97 nel testo vigente.

Articolo 17 – Procedura.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)

Articolo 18 - Errore scusabile.

1. (ABROGATO)

Articolo 19 - Cause di non punibilità.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del soggetto gestore.

Articolo 20 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO INTERPELLO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 21 – Diritto d'interpello.

1. Il diritto d'interpello dei contribuenti è disciplinato dalla normativa indicata agli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. n. 156/2015.

Articolo 22 – Competente all'interpello.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

Articolo 23 – Il reclamo e la mediazione nel contenzioso tributario.

1. Con delibera della Giunta Comunale è individuato il funzionario competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui all'art. 17bis del d.lgs. 546/1992 in materia di tributi comunali. In caso di mancata individuazione l'attività rimane affidata al funzionario responsabile del tributo di competenza.

Articolo 24 – Effetti.

(ABROGATO)

Articolo 25 – Competenza.

(ABROGATO)

CAPO QUINTO
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 26 – Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 27 – Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 28 – Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 29 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Articolo 30 – “Conto corrente” del contribuente.

1. Il soggetto gestore della riscossione predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.

2. Nell'avviso sono esposti i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al contribuente e gli stessi, ove ne ricorrano i presupposti, sono portati a compensazione delle somme ancora dovute. In questo caso non sono dovute le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

5. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati indicati nell'avviso.

6. Le avvertenze di cui al 3° ed al 5° comma di questo articolo sono esposte negli avvisi.

CAPO SESTO TERMINI E INTERESSI

Articolo 31 - Termini di accertamento, liquidazione, rimborso.

1. Gli avvisi di accertamento d'ufficio, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli avvisi di liquidazione dei tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, secondo quanto stabilito dalle singole leggi d'imposta se non diversamente regolamentato dal Comune.

2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine fissato dalla normativa vigente. Tale termine decorre dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi legali.

Non sono dovuti rimborsi il cui importo annuo, per singolo soggetto passivo, comprensivo di interessi legali sia inferiore od uguale a 5 euro.

Articolo 32 – Misura degli interessi moratori ed importo minimo.

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.
2. Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento e' uguale o inferiore a 5 euro. Tuttavia se l'importo dovuto a titolo di acconto o 1^ rata non supera i 5 euro, ma l'ammontare risultante dalla somma tra acconto e saldo o delle rate supera i 5 euro, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto in sede di saldo o ultima rata.

CAPO SETTIMO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 33 – Applicazione (Oggetto), ambito e competenza.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n.218 del 19.06.1997 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
3. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 34 - Ambito dell'adesione.

1. (ABROGATO)

Articolo 35 - Effetti della definizione.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)

Articolo 36 - Responsabile del procedimento.

1. (ABROGATO)

Articolo 37 - Attivazione della procedura su iniziativa del Comune.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)

Articolo 38 - Richiesta di rinvio del contraddittorio e mancata comparizione del contribuente.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)

Articolo 39 – Procedura di adesione con contraddittorio.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)

Articolo 40 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. (ABROGATO)

Articolo 41 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)

Articolo 42 - Modalità di pagamento.

1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. (ABROGATO)
6. (ABROGATO)
7. (ABROGATO)
8. (ABROGATO)
9. (ABROGATO)

Articolo 43 - Perfezionamento dell'adesione.

1. (ABROGATO)

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 44 - Soggetto gestore delle entrate.

1. A tutte le funzioni ed attività di gestione di tutte le entrate tributarie comunali, comprese esemplificativamente quelle di riscossione, nel rispetto della normativa vigente, liquidazione, tenuta ed aggiornamento del data base dei contribuenti e delle dichiarazioni, provvede il soggetto gestore delle entrate, ad oggi la società Esatto spa.

2. Allo stesso soggetto gestore sono affidate le stesse funzioni ed attività inerenti il canone di occupazione del suolo pubblico, la tassa o la tariffa dei rifiuti o altro tributo sostitutivo, e, in base a convenzione, possono essergli affidate tutte le altre entrate del comune, comprese quelle derivanti dal sanzionamento amministrativo.

3. L'attività di accertamento di tutte le entrate tributarie comunali spetta al Comune di Trieste ad eccezione delle entrate di cui al comma 4. Il soggetto gestore svolge tutte le altre funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate a lui affidate.

4. Il soggetto gestore svolge tutte le funzioni ed attività gestionali riferite all'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il soggetto gestore svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica. Individua secondo la propria organizzazione il funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata per le funzioni attribuite.

6. Il soggetto gestore cura l'incasso e la rendicontazione al comune delle entrate, sulla base delle convenzioni le quali fissano, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento delle entrate nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

7. Il soggetto gestore predispone un servizio di rilevazione statistica, informativa, e di consulenza a supporto degli uffici del Comune di Trieste per l'elaborazione delle tariffe e delle aliquote, dei regolamenti, per la formulazione delle previsioni di entrata ed in generale per l'esercizio dei compiti di programmazione e controllo delle entrate.

8. Il Comune di Trieste, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti diversificando le modalità di acquisizione delle entrate al bilancio dell'Ente, si riserva la facoltà di approvare e stipulare convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

Articolo 45 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali.

1. Il soggetto gestore delle entrate comunali predispone sistemi di pagamento delle stesse aggiuntivi al versamento in contanti, tra i quali il pagamento mediante assegno, il versamento in conto corrente postale e bancario, il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica, o attraverso rete informatica, il versamento tramite delega bancaria.

2. In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.

Nel caso di versamento mediante assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, ed a condizione che vada a buon fine.

Articolo 46 – Entrate patrimoniali.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali affidate al soggetto gestore delle entrate, quest'ultimo può avvalersi dell'avviso di cui all'articolo 30 di questo regolamento.

Articolo 47 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910. Il soggetto gestore può, a proprie spese, affidare la riscossione coattiva al concessionario di cui al Decreto Legislativo 112/99, sulla base della convenzione accessoria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore ad Euro 16,53 comprensivi di imposta sanzioni ed interessi. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

3. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

Articolo 48 – Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti.

1. La tassa di smaltimento dei rifiuti continua ad essere riscossa in quattro rate bimestrali.

2. Le cartelle esattoriali sono sostituite da una comunicazione resa nelle forme dell'avviso di cui all'articolo 30 del presente regolamento. Vale l'articolo 1335 del codice civile.

3. In caso di omissione o di infedeltà di denuncia, gli avvisi di accertamento possono indicare direttamente la scadenza delle rate di pagamento.

4. Le rate degli importi posti in riscossione sulla base delle denunce presentate negli anni precedenti scadono alla fine dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. La scadenza della prima rata è posticipata, e sono ugualmente posticipate anche le altre, quando l'avviso di pagamento sia recapitato in ritardo rispetto ai sessanta giorni sopra fissati. In questi casi la prima rata scade il sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione, mentre le altre sono ugualmente differite in modo da mantenere la cadenza bimestrale.

5. In caso di omissione di pagamento alla scadenza, si applicano, a partire da quella, gli interessi moratori del presente regolamento.

6. In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti, la sanzione attualmente prevista dall'articolo 13 del dlgs 471/97 è irrogata direttamente negli atti di riscossione coattiva.

7. I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del dlgs 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione degli avvisi di pagamento. Non si applica il comma 3 dell'articolo 30 del presente regolamento.

8. Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del dlgs 507/93.

9. I ruoli resi esecutivi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere riscossi con la loro disciplina dal concessionario della riscossione erariale.

10. La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti è riscossa dal soggetto gestore delle entrate secondo i termini di cui all'articolo 77 del Decreto Legislativo 507/93 e con le modalità fissate dal presente regolamento. L'indicazione della tassa dovuta è effettuata nell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico. Non è dovuto l'avviso di cui all'articolo 30 di questo regolamento.

Articolo 49 - Rateazione dei debiti non assolti.

1. Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento o in altri atti, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di quarantotto rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà di economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.

2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.

3. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.

4. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

Articolo 50 - Controlli ed accertamento.

1. Il soggetto gestore delle entrate controlla il loro regolare assolvimento assumendo tutti i provvedimenti di liquidazione, esecuzione, sanzionamento quando di sua competenza, ed altri, che la legge consente per il recupero delle somme dovute, quando affidate dalla convenzione vigente. Il Comune svolge l'attività di accertamento come previsto dal comma 3 dell'articolo 44.

2. Le sanzioni per il ritardato od omesso pagamento possono essere irrogate direttamente negli atti di riscossione coattiva, così come previsto dall'articolo 17 del dlgs 472/97, sul sanzionamento tributario.

3. Il soggetto gestore delle entrate ha diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati che debbano essere resi conoscibili ai controlli tributari.

Articolo 50 bis – Compensi incentivanti e potenziamento Uffici tributi.

1. Al fine di potenziare l'attività dell'Ufficio tributi, in attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, al personale addetto all'ufficio (o altro personale destinato alle attività di verifica, controllo, rendicontazione e accertamento di entrate tributarie e patrimoniali) possono essere riconosciuti e attribuiti compensi incentivanti calcolati in misura percentuale sugli effettivi importi riscossi a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento I.C.I. ed IMU, nel rispetto delle disposizioni dei C.C.L.

2. La Giunta comunale individua gli obiettivi e la percentuale del recupero di evasione tributaria effettivamente riscossa a seguito delle attività di liquidazione ed accertamento I.C.I. ed IMU effettuata, da destinarsi alla costituzione di un fondo incentivante al personale di cui al comma 1. Il fondo incentivante sarà destinato a potenziare l'attività complessiva degli Uffici tributari in materia di lotta all'evasione al pagamento delle entrate tributarie locali e al pagamento delle entrate tributarie erariali e contributive e delle entrate patrimoniali (Cosap).

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO PRIMO NORME SOSTANZIALI

Articolo 51 - Oggetto.

1. L'Imposta Comunale sugli Immobili è applicata sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504, delle sue successive modificazioni ed integrazioni, oltre che di ogni altra disposizione di legge vigente inerente l'imposta.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Trieste per quanto attribuito dalla legge alla potestà regolamentare comunale.

Articolo 52 – Limite alle esenzioni.

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 7 comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 504/92 per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n.222 ed utilizzati dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, si applica soltanto ai fabbricati di proprietà degli enti medesimi ed esclusivamente da essi utilizzati e si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e' subordinata alla presentazione di apposita comunicazione e decorre dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

3. Il mancato utilizzo dell'immobile da parte del soggetto passivo deve essere comunicato entro i termini previsti dal presente regolamento e determina il venir meno delle condizioni di esonero dell'imposta.

In difetto si procederà al recupero dell'imposta con applicazione di sanzioni ed interessi per il periodo dell'indebito beneficio dell'esonero.

Articolo 52 bis–Agevolazioni in favore delle Onlus.

1. In attuazione all'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 04.12.1997, sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati posseduti e direttamente utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. del 04.12.1997 n. 460 destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. L'esenzione e' subordinata all'iscrizione dell'anagrafe unica prevista dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n.460/97 e viene riconosciuta a condizione che sussista identità tra soggetto possessore ed utilizzatore dell'immobile ove si svolge l'attività istituzionale.

3. Si applicano i termini previsti dai commi 2 e 3 del precedente articolo 52.

Articolo 53 – Pertinenze.

1. L'aliquota per le cantine, le soffitte, i box, i posti macchina e le autorimesse private posseduti da persone fisiche e utilizzati dal possessore medesimo, è corrispondente a quella deliberata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Articolo 54 – Abitazioni principali.

1. Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sia della applicazione della detrazione d'imposta, anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- al coniuge,
- ai parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado ed ai loro coniugi,
- agli affini di terzo grado.

2. L'agevolazione è concessa a condizione che i soggetti appena elencati risultino anagraficamente residenti nelle unità immobiliari loro concesse.

3. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione d'imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.

4. Si considerano inoltre abitazioni principali ad ogni effetto le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che le stesse non siano locate. A tale abitazione è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Articolo 54 bis - Maggiore detrazione.

La Giunta Comunale può, nei limiti della disponibilità del bilancio, concedere una maggiore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come prevista dal comma 3 dell'art.8 del D.Lgs.504/92 nei seguenti casi:

a) titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS o coniugi a carico degli stessi ed appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico;

b) disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dal 01 gennaio dei due anni precedenti oppure fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità almeno dal 31 dicembre dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, lavoratori dipendenti fruitori di trattamenti di cassa integrazione guadagni almeno dall'anno precedente a quello di riferimento o iscritti alle liste di mobilità almeno dalla stessa data.

La presente agevolazione e' condizionata all'appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo lordo non superiore ai limiti stabiliti dalla Giunta comunale ed agli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta comunale;

c) appartenenti ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap grave oppure un invalido al 100%. La presente agevolazione e' condizionata all'appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo lordo non superiore ai limiti stabiliti dalla Giunta comunale ed agli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta Comunale;

d) genitori il cui nucleo familiare e' composto da quattro o più figli. La presente agevolazione e' condizionata all'appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo lordo non superiore ai limiti stabiliti dalla Giunta comunale ed agli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta comunale.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i soggetti titolari o comunque ciascun membro del nucleo familiare, non posseggano in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie, anche in quota percentuale nell'intero territorio nazionale, altri fabbricati oltre alla abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino.

I requisiti di reddito sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione.

Ove nel corso dell'anno di riferimento dell'imposta uno solo dei requisiti venisse a mancare i contribuenti non avranno più diritto alla maggiore detrazione e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo.

La maggior detrazione, che compete proporzionalmente alla quota e per il periodo di possesso, è usufruibile fino alla concorrenza dell'imposta. L'eventuale eccedenza non dà diritto al rimborso.

La concessione del beneficio della maggiore detrazione a favore dei soggetti passivi interessati è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione nelle forme dell'autocertificazione prevista dalla legge n.15/68 e successive modificazioni e/o integrazioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno di competenza.

Articolo 55 – Inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati.

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni sulla riduzione di imposta prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, si applicano soltanto sulle unità immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale e permanente e cioè in questi soli casi:

a) degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) superabile soltanto con i seguenti interventi di recupero edilizio:

- interventi di recupero a norma degli articoli 64, 65, 69, 70, 71, della legge regionale 52/91;

- interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91, limitatamente a quelli previsti nella lettera b) (sostituzione di uno o alcuni dei solai interpiano), e nella lettera f) (sostituzione dei solai di copertura).

b) fabbricati dichiarati pericolanti per carenze strutturali, con perizia di un tecnico abilitato, anche nel caso in cui le stesse siano superabili con gli interventi di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91.

Articolo 56 – Interventi di recupero edilizio.

In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma degli articoli. 64, 65, 69, 70, 71 della legge regionale 52/91 la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavori, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Articolo 57 – Disposizioni per la determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, avvalendosi delle strutture tecniche comunali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.

Qualora la somma versata sia invece inferiore, l'ufficio tributi invierà al contribuente un invito a presentarsi all'ufficio stesso, per determinare in contraddittorio il valore dell'area fabbricabile, in conformità al capo settimo del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Trieste per l'accertamento con adesione.

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'articolo 56, del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Trieste parte quarta intestata "Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili".

4. Nel caso in cui la Giunta Comunale non provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo, restano in vigore le norme previste dal decreto legislativo n. 504/92.

CAPO SECONDO

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE

Articolo 58 - Comunicazione.

1. La dichiarazione di cui all'articolo 10 commi 4 e 5 del decreto legislativo 504/92 è sostituita da una comunicazione, predisponibile anche su moduli distribuiti dal comune, secondo le norme che seguono.
2. La dichiarazione comunque presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 504/92, assolve all'obbligo di presentazione della comunicazione, purché resa entro i termini della comunicazione stessa.
3. La comunicazione è dovuta in presenza di acquisizioni, cessioni e variazioni di diritti reali su unità immobiliari oggetto dell'Ici ed in generale di modificazioni della soggettività passiva all'imposta.
4. Si intendono come acquisti o cessioni di diritti reali anche le costruzioni e variazioni immobiliari che costituiscano una nuova identità immobiliare catastale o tavolare.
5. Dall'anno 2008 è soppresso l'obbligo di comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva.
6. I dati di cui al comma 5 sono reperiti in via informatica dall'archivio del catasto.

Articolo 59 - Soggetti obbligati alla dichiarazione.

1. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. Nel caso di immobili di cui all'articolo 1117 numero 2 del codice civile, costituiti in enti catastali autonomi, la dichiarazione deve essere resa dall'amministratore di condominio, ovvero, in mancanza o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza del condominio.

Articolo 60 - Contenuto, termini e modi della dichiarazione.

1. La dichiarazione, da presentare solo nei casi di cui all'articolo 59 comma 1, contiene l'individuazione: dell'immobile così come catastalmente definito e delle condizioni di utilizzo, dell'acquirente e del cedente del diritto reale sugli immobili, del soggetto interessato da variazioni o modificazioni che influiscono sul calcolo dell'imposta oppure degli altri soggetti interessati a variazioni o modificazioni della soggettività passiva relativamente all'unità immobiliare oggetto della dichiarazione stessa.
2. La dichiarazione deve essere prodotta entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al relativo obbligo.
3. La dichiarazione può essere presentata attraverso il professionista che cura l'intavolazione, ovvero la voltura catastale, delle modificazioni che danno origine al suo obbligo.

Articolo 61 - Controlli.

1. Il soggetto gestore delle entrate sulla base delle comunicazioni ricevute e di ogni altra informazione di cui ha la disponibilità, controlla il corretto assolvimento dell'imposta comunale da parte dei contribuenti.
2. Tenuto conto delle possibilità operative la Giunta Comunale può fissare i criteri selettivi dei soggetti o degli immobili da sottoporre primariamente a verifica.
3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta il funzionario responsabile emette un avviso di accertamento motivato contenente l'indicazione dell'imposta o maggiore imposta da versare, degli interessi dovuti e delle sanzioni per l'omissione (totale o parziale) o la tardività.
4. L'avviso di accertamento di cui ai precedenti commi deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
5. Non si procede alla riscossione di crediti d'importo complessivamente non superiori ad Euro 16,53 per imposta sanzioni ed interessi.

Articolo 62 - Sanzioni.

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in tema di sanzioni tributarie, attualmente contenute nell'articolo 13 del dlgs 471/97.
2. L'omissione o tardività della comunicazione, per gli anni in cui era in vigore, importa l'irrogazione di una sanzione amministrativa riferita a ciascuna unità immobiliare da euro 103,00 ad euro 516,00 a carico di ciascuno dei soggetti obbligati. Alla sanzione per omissione o tardività della comunicazione non è applicabile la definizione agevolata di cui agli articoli 16 e 17 del dlgs 472/97. Si applica il capo terzo della parte seconda del presente regolamento, relativo alla disciplina del ravvedimento.

Articolo 63 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del d.lgs 504/92 e dei decreti legislativi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.

Articolo 64 - Norma transitoria.

1. La comunicazione di cui al presente capo sostituisce la dichiarazione da rendersi entro il mese di giugno 2001.
2. Resta inteso che per i periodi di imposta precedenti al 2000 continuano a trovare applicazione tutte le disposizioni del decreto legislativo 504/92, comprese quelle in tema di dichiarazione, accertamento e sanzioni.

CAPO TERZO
NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE

Articolo 65 - Differimento dei termini per decesso del proprietario.

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 504 del 30/12/1992, il versamento dell'ICI da parte degli eredi può essere eseguito, per quanto concerne gli immobili posseduti dal defunto, entro sei mesi dalla data del decesso.

Articolo 66 - Eredità giacente.

1. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti l'Ici nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare le comunicazioni di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto l'anno successivo a quello in cui si è aperta la successione, ovvero è stato nominato; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, dette comunicazioni dovranno essere presentate da quest'ultimo.

2. Negli altri casi l'erede successivamente accettante provvede comunque alla comunicazione del suo acquisto ed all'eventuale conguaglio dell'imposta versata, entro tre mesi dalla accettazione.

3. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditari, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

PARTE QUINTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO PRIMO
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 67 – Prima applicazione del regolamento.

1. L'articolo 8 del presente regolamento non si applica ai presupposti impositivi sorti precedentemente al periodo di imposta dell'anno 2001.

2. Nel caso in cui al 1 gennaio 2001 non si sia ancora costituita la società di cui all'articolo 45 del presente regolamento, la riscossione e gestione complessiva delle entrate del comune è effettuata con le modalità del presente regolamento, direttamente dal comune con versamenti in conti correnti del tesoriere intestati al comune. E' fatta salva la possibilità, ove consentita dalla legge, di proroga della concessione in corso al 1 gennaio 2001 del servizio sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e solo fino alla costituzione della società sopra indicata.

3. Le rate della tassa di smaltimento dei rifiuti dovuta per l'anno 2001 scadono alla fine dei mesi di luglio, settembre, novembre 2001 e gennaio 2002, in modo da non sovrapporsi a quelle di riscossione dei ruoli dovuti per gli anni precedenti.

CAPO SECONDO NORME FINALI

Articolo 68 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2001.
2. Sono abrogati, oltre ad ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso:
 - il regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione numero 113 del 1 dicembre 1998, che viene sostituito da quello contenuto nella parte quarta del presente regolamento.
 - le disposizioni di cui agli articoli 29, 1° comma , 35, 6° comma, 36, e 37 del regolamento di occupazione del suolo pubblico;
 - le disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento sulla tassa di smaltimento dei rifiuti;
 - le disposizioni di cui agli articoli 4, 12, 2° comma, 13, 2° comma, 16 e 41 del regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.